



ULISSE COREA

Corte cost., 25 novembre 2025, n. 170 – Pres. Amoroso, Red. Marini

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, l. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato; va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, del medesimo art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, l. n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

La chiamata in causa del responsabile civile da parte dell'imputato tra garanzia assicurativa e simmetria difensiva: osservazioni a margine di Corte cost. n. 170 del 2025

Nella nota di commento, l'A. ripercorre sinteticamente l'evoluzione del regime di responsabilità del medico fino alla legge Gelli-Bianco con cui sono stati introdotti obblighi assicurativi in capo alle strutture e ai medici al fine di contrastare la c.d. medicina difensiva ed è stata riconosciuta al paziente danneggiato un'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione. Viene poi illustrata l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull'art. 83 del codice di procedura penale, il quale limita la facoltà di chiamata del terzo responsabile civile nel procedimento penale, riconoscendola solo alla parte civile e in taluni casi al pubblico ministero, ma non all'imputato. La sentenza in commento consolida l'orientamento della Corte costituzionale volto a riconoscere l'illegittimità costituzionale di tale esclusione solo nei casi in cui la legge stabilisca un obbligo di assicurazione; sia riconosciuta al danneggiato un'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno; vi sia un potere di regresso del danneggiante assicurato nei confronti della compagnia di assicurazione, assolvendo in tal modo l'assicurazione obbligatoria a una funzione "plurima" di tutela, non solo del danneggiato ma anche del danneggiante. È solo in presenza di tali condizioni che l'esclusione della chiamata in causa da del responsabile civile da parte dell'imputato lede il principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento dell'imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione nel processo civile.

In the commentary, the author briefly traces the evolution of the doctors' liability regime up to the Gelli-Bianco law, which introduced insurance obligations for health companies and doctors to combat so-called defensive medicine and granted injured patients a direct right of action against the insurance company. The author then illustrates the evolution of constitutional jurisprudence on Article 83 of the Code of Criminal Procedure, which limits the right of third parties with civil liability to be called to criminal proceedings, granting it only to the civil party

and, in some cases, the public prosecutor, but not to the defendant. The ruling under commentary consolidates the Constitutional Court's position that this exclusion is unconstitutional only in cases where the law establishes an insurance obligation; the injured party is granted a direct right of action against the insurance company to obtain compensation for damages; the insured party has a right of recourse against the insurance company, thus fulfilling the "multiple" function of compulsory insurance, protecting not only the injured party but also the tortfeasor. Only under these conditions does the defendant's exclusion from the civil liability claim violate the principle of equality, in terms of the unequal treatment of the defendant subject to a compensation action in criminal proceedings compared to the defendant with the same action in civil proceedings.

Sommario. 1. Breve sintesi del quadro normativo. La responsabilità medica e gli obblighi assicurativi. – 2. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull'art. 83 c.p.p. – 3. La sentenza n. 170 del 2025 e gli elementi su cui ha fondato la dichiarazione di illegittimità costituzionale. – 4. Le ragioni dell'approccio "selettivo" adottato dalla Corte a fronte della naturale estraneità dell'intervento del terzo nel processo penale.

1. Breve sintesi del quadro normativo. La responsabilità medica e gli obblighi assicurativi.

Con la sentenza in rassegna, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato, così come di norma accade nel processo civile a istanza del danneggiante-convenuto. In via consequenziale, ha altresì dichiarato illegittima la citata disposizione anche nella parte in cui non prevede che nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

La decisione è condivisibile e da tempo auspicata; ma per meglio comprendere gli snodi in cui si è articolata, è bene partire da una breve analisi del quadro normativo attinente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie.

In origine e per lungo tempo, la responsabilità dei sanitari è stata qualificata come contrattuale, con la conseguente limitazione derivante dall'art. 2236 c.c. ai casi di dolo o colpa grave nel caso di prestazione implicante la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. La natura contrattuale della responsabilità portava con sé l'applicazione del termine decennale di prescrizione per le azioni volte a far valere tale responsabilità e l'onere, a carico del medico, di dover provare l'esatto adempimento della prestazione e la non imputabilità

della causa dell'inadempimento. Tale qualificazione è stata poi ribadita finanche nel caso del medico dipendente di una struttura sanitaria, facendo ricorso, in assenza di un contratto stipulato tra medico e paziente, alla cd. responsabilità "da contatto sociale qualificato"¹.

In anni più recenti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera, sia per fatto proprio che per quello degli ausiliari, introducendo la figura del contratto atipico di ospedalità tra il paziente e la struttura, da cui discendono obblighi di protezione come la messa a disposizione del paziente di personale medico e infermieristico qualificato².

È risaputo che la severa responsabilità legale a carico dei medici ha spinto la categoria a prescrivere sovente un numero eccessivo di esami diagnostici. Questa pratica, nota come medicina difensiva, mira a dimostrare la correttezza del proprio operato e a ridurre il rischio di condanne per colpa professionale. Per arginare le derive di questo fenomeno, il legislatore è intervenuto sulla normativa introducendo due specifici correttivi: l'adozione di linee guida ufficiali per standardizzare le buone pratiche e l'introduzione di coperture assicurative obbligatorie a tutela sia dei pazienti sia degli operatori sanitari.

Sotto tale ultimo aspetto, è stato introdotto l'obbligo dell'esercente la professione sanitaria di stipulare un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dalla responsabilità professionale, in forza dell'art. 5, lettera e) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv. con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Inoltre, la natura della responsabilità, per lungo tempo considerata di tipo contrattuale, con l'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012 n. 158 (cd. decreto Balduzzi), conv. con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è stata qualificata extracontrattuale, con un regime di maggior favore sia quanto ai termini di prescrizione sia quanto agli oneri della prova, posti a carico non del debitore ma del danneggiato, mentre si è stabilito che, ove si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, il medico risponde penalmente solo in caso di dolo o colpa grave.

In questo scenario si inserisce la legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), che ha disciplinato in modo organico le fattispecie di responsabilità civile in ambito sanitario, distinguendo tra strutture e singoli professionisti. Nello specifico, l'articolo 7 stabilisce che le strutture sanitarie (sia pubbliche che private) rispondono dell'operato dei medici a titolo di responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.), anche se i professionisti non sono dipendenti o sono stati scelti direttamente dal paziente. Al contrario, il singolo operatore sanitario risponde a titolo extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), a meno che non abbia sottoscritto un esplicito contratto con il paziente.

Coerentemente con questa distinzione, l'articolo 10 introduce precisi obblighi assicurativi differenziati. Le strutture sanitarie devono obbligatoriamente coprire la responsabilità civile

¹ Cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589.

² Cass., Sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556.

verso terzi e prestatori d'opera per i danni causati da tutto il personale operante al loro interno. Per quanto riguarda i medici, l'obbligo varia in base al rapporto di lavoro: i liberi professionisti devono assicurarsi autonomamente per la responsabilità civile; al contrario, i medici inseriti nelle strutture non sono tenuti a stipulare una polizza verso i pazienti (essendo già tutelati dalla copertura della struttura), ma hanno l'obbligo di dotarsi di una polizza per colpa grave, necessaria a coprire le eventuali azioni di rivalsa avviate dall'ente o dalla Corte dei Conti.

Di particolare rilievo è poi l'art. 12, a norma del quale il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente e nei limiti delle somme assicurate, nei confronti dell'impresa di assicurazioni che presta la copertura assicurativa alle strutture di cui all'art. 10, primo comma, e agli esercenti le professioni sanitarie in regime libero-professionale. Nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa di assicurazione della struttura o del medico, vi è il litisconsorzio necessario tra l'impresa di assicurazione e gli assicurati (ma nel giudizio contro la compagnia assicurativa della struttura non è litisconsorte necessario il medico, e viceversa: si veda il comma 4 dell'art. 12)³.

L'efficacia degli obblighi assicurativi di cui all'art. 10 è subordinata all'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico destinato a determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per i medici. Il decreto, che avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, è stato approvato in data 15 dicembre 2023, n. 232, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 1^a marzo 2024, disciplinando, tra le altre cose, i requisiti minimi delle polizze assicurative e assegnando alle compagnie un termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto per provvedere ad adeguare le polizze⁴.

³ Con la conseguenza, verosimile e chiaramente auspicata, che l'azione di rivalsa della compagnia assicurativa della struttura nei confronti di quest'ultima quanto quella della compagnia che assicura direttamente l'esercente libero-professionista (di cui al comma 2 dell'art. 10) verso il medico stesso, nei casi di azione diretta stabiliti dall'art. 12, venga esperita già nell'ambito del medesimo giudizio.

⁴ Per approfondimenti, si rimanda ai contributi contenuti nel recente volume *L'attuazione della legge Gelli e la TUN: responsabilità, danno e assicurazione*, a cura di F. Gelli, M. Hazan, D. Zorzi, A. Codrino, Milano, 2025; in particolare v. M. HAZAN - MARTINI, *Azione diretta, opponibilità e protocolli di gestione (artt. 8 e 15)*, ivi, p. 653 ss. Gli autori rilevano come all'indomani della entrata in vigore della legge un dubbio interpretativo riguardava il comma 2 dell'art. 10, in cui è previsto che il professionista che opera in regime libero-professionale è tenuto ad assolvere in proprio all'obbligo di copertura. A una prima lettura, che estendeva tale obbligo a tali professionisti anche se operanti all'interno della struttura, si affiancò una seconda interpretazione, divenuta prevalente, secondo cui l'onere è rimesso alla struttura per tutti quei lavoratori che operano al suo interno a prescindere dal tipo di rapporto contrattuale esistente. Tale soluzione è stata poi avallata dal decreto attuativo n. 232 del 2023 (art. 3) e dalla Corte costituzionale in un passaggio della sentenza n. 182 del 2 ottobre 2023 in cui si distingue tra il medico "strutturato" e quello operante come libero professionista non inserito "in una organizzazione complessa eterodiretta". Le ragioni della scelta della introduzione dell'azione civile nel processo penale, così come le limitazioni poste dal legislatore, sono analizzate da BONAFINE, *Il giudizio civile di rinvio dal giudice penale*, Napoli, 2024, 50 ss.

2. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull'art. 83 c.p.p.

Così riassuntivamente esposto il quadro normativo, osserviamo che la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2025 si occupa di uno snodo particolarmente delicato del rapporto tra processo penale e tutela risarcitoria, incidendo sulla disciplina dell'art. 83 c.p.p. e, più precisamente, sulla legittimazione dell'imputato a provocare la citazione del responsabile civile nel giudizio penale. Quest'ultimo, come noto, è colui che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell'imputato ai sensi dell'art. 185, secondo comma, c.p. e può essere citato nel processo penale solo su istanza del pubblico ministero (nel caso previsto dall'art 77, quarto comma, c.p.p.) o della parte civile: non è invece previsto che ciò possa avvenire a richiesta dell'imputato medesimo.

Il rilievo della pronuncia, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. proprio nella parte in cui non prevede che l'assicuratore possa essere citato anche dall'imputato nel processo penale, eccede il perimetro della responsabilità sanitaria e non si esaurisce nell'aver esteso al medico la possibilità di chiedere la chiamata in causa dell'assicuratore della struttura sanitaria. La decisione consolida infatti un indirizzo della giurisprudenza costituzionale che, nel confermare il carattere eccezionale dell'azione civile nel processo penale oltre che la sua strutturale accessorietà, tende bensì a riconoscere le esigenze di simmetria difensiva e di effettività della tutela giurisdizionale, tanto dal lato del danneggiato che del danneggiante, ma non già in via generalizzata, piuttosto, solo al ricorrere di determinate circostanze individuate dalla stessa Corte.

Per coglierne l'ampiezza e il significato è necessario muovere dalla struttura dell'art. 83 c.p.p. e dalla funzione storicamente rivestita dal responsabile civile⁵. Nel disegno codicistico, tale figura è funzionalmente connessa all'esercizio dell'azione civile nel processo penale ed è stata tradizionalmente concepita come strumento di tutela del danneggiato. Il legislatore ha inteso ricercare un equilibrio delicato tra due opposte esigenze: da un lato, l'opportunità di concentrare in un unico giudizio la pretesa risarcitoria; dall'altro, evitare che il processo penale venga eccessivamente appesantito da questioni patrimoniali o da logiche proprie del processo civile⁶. È su questo difficile crinale che si è formata la giurisprudenza costituzionale sulla norma in esame, oscillando per decenni tra aperture mirate e chiusure sistematiche.

Il primo arresto di rilievo è la sentenza n. 38 del 1982, che costituisce il paradigma originario di chiusura⁷. La Corte fu chiamata a valutare la legittimità della disciplina nella parte in cui non consentiva all'imputato di chiedere la citazione del responsabile civile. La questione venne dichiarata non fondata sul rilievo della netta distinzione tra la posizione della parte civile e

⁵ Sul tema v. in particolare, MACRILLÒ, *Il responsabile civile nel processo penale*, Pisa, 2020, p. 50 ss.

⁶ GRIFANTINI, *La persona offesa dal reato nella fase delle indagini preliminari*, Napoli, 2012, p. 101, parla di un «atteggiamento normativo oscillante tra garantismo e disincentivazione».

⁷ Corte cost., 16 febbraio 1982, n. 38, in *Giur. cost.*, 1982, I, p. 316.

quella dell'imputato: la prima, introducendo nel processo penale una domanda a contenuto patrimoniale, era ritenuta titolare di una pretesa civilistica idonea a giustificare l'estensione del contraddittorio dall'imputato al responsabile civile; l'imputato, invece, non poteva vantare alcuna corrispondente pretesa sostanziale nei confronti del responsabile civile, ma poteva al più esercitare un eventuale diritto di regresso in separata sede, una volta assolta l'obbligazione di risarcire il danno⁸. La Corte negò quindi la comparabilità tra le due situazioni soggettive, ostando alla soluzione estensiva l'esigenza di tenere separate le logiche del processo civile dal processo penale, nel quale l'azione civile conservava carattere accessorio e non poteva alterare l'economia del giudizio⁹.

Questa impostazione venne superata con la sentenza n. 112 del 1998, che rappresenta il precedente fondativo della decisione del 2025¹⁰. In tale decisione, relativa alla responsabilità civile automobilistica obbligatoria, la Corte modifica il parametro comparativo, non confrontando più le posizioni dell'imputato e della parte civile, ma quella dell'imputato gravato dalla domanda risarcitoria nel processo penale con quella del convenuto nel giudizio civile che, ai sensi dell'art. 1917 c.c., può chiamare in causa il proprio assicuratore. Dopo aver precisato che in forza dell'azione diretta attribuita al danneggiato verso l'assicuratore questo va ricondotto alla qualifica di responsabile civile di cui all'art. 185 c.p. e che, nel giudizio civile di danno, il danneggiante ben può chiamare in garanzia l'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e dell'art. 1917 c.c., si afferma che la posizione dell'imputato è sostanzialmente omologa a quella del convenuto in sede civile, il che osta, ai sensi dell'art. 3 Cost., a un trattamento normativo differenziato. In questa prospettiva, subordinare la presenza dell'assicuratore nel processo penale alla scelta della parte civile di citarlo in giudizio produce infatti una irragionevole asimmetria.

Veniva, in tal modo, espressa un'apertura sistematica verso una maggiore "civilizzazione" del sottosistema dell'azione civile nel processo penale, ma nella ben precisa ottica di preservare la parità di trattamento tra situazioni affini. Non poteva obliterarsi, d'altro canto, che si trattava di una eccezione fortemente ancorata alla specialità del modello r.c.a., basato sulla obbligatorietà della copertura assicurativa, il riconoscimento in capo all'assicurazione della qualifica di responsabile civile e la conseguente attribuzione di un'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore.

⁸ Alla base di questa impostazione, vi era la suggestione, propria di un orientamento dottrinale, secondo cui ammettere la chiamata in giudizio del responsabile civile da parte dell'imputato avrebbe reso meno efficace la valenza intimidatoria della condanna al risarcimento del danno: cfr. MACRILLÒ, *op. cit.*, p. 117.

⁹ Cfr. sul tema, BONAFINE, *Il giudizio civile di rinvio dal giudice penale*, cit., spec. 126 ss., il quale evidenzia come, soprattutto a seguito della riforma Cartabia, che ha rafforzato il principio di autonomia della giurisdizioni limitando i casi in cui l'azione civile promossa in sede penale può proseguire nonostante non siano più attuali le questioni penali sulla responsabilità dell'imputato (cfr. artt. 573, comma 1-bis e 578, comma 1-bis c.p.p.), risulta accentuata anche l'autonomia strutturale dell'azione civile e la sua natura privatistica (133).

¹⁰ Corte cost., 16 aprile 1998, n. 112, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2457.

L'esigenza di contenere la portata espansiva del precedente del 1998 emerse con chiarezza nella successiva sentenza n. 75 del 2001¹¹. La Corte fu investita della questione relativa alla responsabilità *ex lege* dell'esercente l'aeromobile per il fatto dell'equipaggio, ai sensi dell'art. 878 del codice della navigazione. Questa volta la risposta fu di segno opposto per una duplicità di decisivi rilievi. In primo luogo, venne evidenziato un profilo destinato a rimanere costante nella giurisprudenza successiva: il processo penale, nella configurazione assunta con il codice del 1988, non può essere trasformato in un contenitore generalizzato di controversie risarcitorie, poiché il cumulo tra azione penale e azione civile incontra il limite della concentrazione e della snellezza del giudizio. Limite da rispettare con "particolare rigore", stante anche l'accentuazione in senso accessorio ed eventuale della posizione del responsabile civile. In secondo luogo, si sottolineò la differenza rispetto alla disciplina della r.c.a. della vicenda portata all'esame della Corte, con particolare riferimento all'assenza di un rapporto interno di garanzia assimilabile a quello disciplinato dall'art. 1917 c.c. e non potendosi riscontrare un diritto di regresso in capo al danneggiante nei confronti dell'esercente l'aeromobile.

L'orientamento restrittivo venne confermato e precisato dall'ordinanza n. 300 del 2004, relativa alla responsabilità dell'ente pubblico per il fatto illecito del dipendente ex art. 28 Cost¹². Anche in questa occasione la Corte escluse la fondatezza della questione per la riscontrata assenza di quella relazione interna di garanzia che aveva giustificato la svolta del 1998. La responsabilità della pubblica amministrazione non svolge una funzione patrimoniale protettiva in favore del dipendente-imputato, ma risponde essenzialmente a una logica di tutela del danneggiato. L'eventuale rapporto di regresso, peraltro, si sviluppa in senso inverso, dall'amministrazione verso il dipendente. La Corte chiarisce così che non è sufficiente la mera esistenza di un soggetto civilmente obbligato per il fatto altrui: ciò che rileva è la presenza di una struttura sostanzialmente orientata anche alla protezione dell'imputato.

Questo criterio selettivo viene ulteriormente affinato con la sentenza n. 34 del 2018, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del notaio¹³. Qui la Corte nega alla precedente sentenza del 1998 una *vis* espansiva che renda i principi ivi affermati alla stregua di una regola generalizzata. Pur in presenza di una copertura assicurativa obbligatoria, la questione viene dichiarata non fondata per la carenza di un'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore. In altri termini, la Corte reputa insufficiente la sola obbligatorietà della copertura e richiede, come requisito dirimente, che il rapporto assicurativo assuma rilevanza anche sul piano processuale dovendo essere azionabile direttamente dal danneggiato: in

¹¹ Corte cost., 23 marzo 2001, n. 75, in *Giur. it.*, 2001, p. 1449.

¹² Corte cost., 29 settembre 2004, n. 300, in *Cass. pen.*, 2005, p. 408.

¹³ Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 34, in *Giur. Cost.*, 2018, p. 319.

manca, la posizione dell'assicuratore non può essere inquadrata nella figura del responsabile civile disciplinato dall'art. 185 c.p.p.

L'apertura successiva ad opera della sentenza n. 159 del 2022, in materia di responsabilità venatoria, conferma questo percorso¹⁴. La Corte dichiara questa volta l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., ritenendo che ricorrano nuovamente i presupposti già emersi nella sentenza n. 112 del 1998: l'assicurazione è obbligatoria per legge; il danneggiato dispone di azione diretta verso l'assicuratore; la copertura assolve a una "funzione plurima", poiché protegge sia il terzo danneggiato (le vittime degli incidenti di caccia) sia il soggetto responsabile, stante l'elevata pericolosità dell'attività venatoria. Su queste premesse, la Corte chiarisce come non sia necessaria una perfetta sovrapposibilità formale con il modello della r.c.a.: muovendo dai principi affermati dalla sentenza del 1998, la Consulta osserva come non assuma rilievo decisivo l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del danno, presente nella responsabilità civile automobilistica e assente in quella venatoria, reputando essenziali per contro gli elementi della disponibilità di un'azione diretta in capo al danneggiato e l'omogeneità funzionale della garanzia sul piano sostanziale¹⁵.

3. La sentenza n. 170 del 2025 e gli elementi su cui ha fondato la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Si giunge quindi alla sentenza in rassegna, nella quale la Corte costituzionale ravvisa una inammissibile disparità di trattamento per il sanitario contro il quale venga proposta azione risarcitoria in sede penale rispetto all'omologa situazione in cui detta azione sia proposta in sede civile, per la quale la disciplina vigente garantisce la facoltà di chiamata in causa dell'assicuratore¹⁶.

La questione è stata portata all'attenzione della Corte dal Tribunale di Verona, nell'ambito di una vicenda in cui un medico dipendente di una struttura ospedaliera pubblica risultava imputato di aver cagionato la morte di un paziente, senza che gli eredi di quest'ultimo avessero esteso l'azione risarcitoria anche al responsabile civile ai sensi dell'art. 185, secondo comma c.p. A fronte di ciò, il sanitario aveva chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia, onde evitare che, in caso di condanna, dovesse farsi carico del conseguente onere economico senza poter ottenere la manleva garantita dal contratto di assicurazione

¹⁴ Corte cost., 24 giugno 2022, n. 159, in *Dir. & Giust.*, 27.6.2022.

¹⁵ Si legge in sentenza che il litisconsorzio previsto dalla disciplina sulla r.c.a. è "unilaterale", nel senso che sussiste solo qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore, mentre non sussiste quando agisce solo nei confronti del responsabile del danno, il quale può chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e dell'art. 1917 c.c.: è questo potere di chiamata, precluso in sede penale, a rendere irragionevole la previsione normativa di cui all'art. 83 c.p.p. al ricorrere delle condizioni sopra illustrate.

¹⁶ Prima della decisione in rassegna erano pervenute alla Corte altre due questioni di legittimità aventi a oggetto l'assicurazione della responsabilità civile dei medici, entrambe dichiarate inammissibili per l'errata o carente ricostruzione della cornice normativa. Si tratta della sentenza n. 182 del 2023 e dell'ordinanza n. 177 del 2024.

obbligatoria stipulato dalla struttura sanitaria, venendo in tal modo costretto a perseguire la compagnia in un autonomo procedimento civile.

A tanto tuttavia ostava l'art. 83 c.p.p. il quale consente, come rilevato, alla sola parte civile e al pubblico ministero di chiamare in giudizio il responsabile civile: donde la decisione del Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra colui che da imputato è soggetto all'azione risarcitoria nel processo penale, al quale è preclusa la chiamata in causa del responsabile civile, da intendersi nella specie individuato nella compagnia di assicurazione, e il medesimo soggetto che venga invece convenuto in sede civile, al quale è invece consentita la chiamata in causa dell'assicuratore a mente dell'art. 1917, quarto comma, c.c.

La questione veniva ritenuta rilevante ai fini del decidere, posto che la chiamata in causa sarebbe stata inesorabilmente preclusa in mancanza di una dichiarazione di illegittimità della norma di cui all'art. 83 c.p.p., e non manifestamente infondata alla luce di alcune precedenti decisioni assunte dalla Corte con riferimento a casi simili, segnatamente, come si è visto, con riferimento all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore (l. n. 990 del 24 dicembre 1969) e dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria (l. n. 157 dell'11 febbraio 1992).

Dopo aver ripercorso i precedenti arresti, la Corte ribadisce come gli aspetti da tenere in considerazione ai fini dell'estensione all'imputato della legittimazione a chiamare in causa l'assicuratore, quale responsabile civile, siano la previsione legislativa di un'azione diretta da parte del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione obbligatoria e la funzione "plurima" di garanzia da quest'ultima assolta, tanto dell'assicurato quanto delle vittime, sussistendo in tali casi una ingiustificata disparità di trattamento tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile.

Secondo la Corte, entrambi i citati presupposti si rinvergono nella disciplina della assicurazione obbligatoria da responsabilità medica.

Rileva, al riguardo, anzitutto l'esistenza di un obbligo *ex lege* di assicurazione obbligatoria gravante sulla struttura sanitaria, il quale nella specie si configura come una assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.), ovvero per conto del medico "strutturato" del cui operato la medesima si avvale¹⁷.

Come si è visto, nel quadro della legge Gelli-Bianco, il paziente può agire nei confronti della struttura sanitaria, pubblica o privata, responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte colpose o dolose dell'esercente la professione sanitaria, anche se questi non è dipendente o se sia stato scelto dal paziente (art. 7, commi 1 e 2). Egli può anche decidere di citare in giudizio direttamente l'esercente (art. 7, comma 3) e ciò, sia in via contrattuale se il

¹⁷ Cfr. sul punto, Corte cost., 28 settembre 2023, n. 182.

rapporto si basa per l'appunto su un rapporto contrattuale con quest'ultimo, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. negli altri casi, gravandosi in tale seconda ipotesi dei relativi maggiori oneri probatori (ma dopo l'esperimento della c.t.u. preventiva di cui all'art. 8, la questione dell'onere della prova appare notevolmente attutita). Ma la novità principale della riforma è la facoltà concessa al paziente di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura nonché di quella del sanitario non dipendente (ovvero dei soli sanitari non "strutturati" di cui all'art. 10, comma 2), nei limiti delle somme previste dal contratto assicurativo, regolata sulla falsariga di quella di cui all'art. 144 del codice delle assicurazioni per i sinistri derivanti dalla circolazione stradale (art. 12).

Ebbene, a prescindere dal soggetto su cui detto obbligo gravi¹⁸, tale forma di assicurazione si connota per quella funzione "plurima" di garanzia che aveva consentito in altri casi alla Corte di introdurre la facoltà di chiamata del responsabile civile da parte dell'imputato nel giudizio penale verso il quale sia stata proposta anche l'azione civile di risarcimento dei danni.

Anche in tal caso, essa tutela da un lato il danneggiato garantendogli il ristoro dei danni subiti nei limiti del massimale a disposizione, conferendogli azione diretta verso la compagnia. Dall'altro lato, tutela l'assicurato, garantendogli un più sereno esercizio dell'attività sanitaria e, nel caso di sinistro, il diritto di essere manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato o di essere rimborsato di quanto erogato qualora le abbia già soddisfatte. Trattandosi di un'assicurazione per conto altrui, è il medico che assume la veste di assicurato, abilitato, come tale, a far valere i diritti derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1891, secondo comma, c.c., ivi compreso quello di manleva dalle pretese della parte civile. Del resto, una tra le finalità che la legge n. 24 del 2017 ha dichiaratamente perseguito è proprio quella di garantire un più sereno esercizio dell'attività del personale medico, traslando i costi della copertura assicurativa della relativa responsabilità civile sulla struttura sanitaria per cui il personale stesso opera.

Ebbene, tale seconda finalità sarebbe evidentemente frustrata qualora al medico assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale fosse sottratta la facoltà di esercitare il diritto di manleva nell'ambito dello stesso procedimento, rinviandolo a una separata azione in sede civile, stante il rischio – evidenziato dalla Corte – di "dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato". Rischio al quale peraltro deve aggiungersi quello di dover far accertare *ex novo* i presupposti per l'operatività della garanzia con conseguente potenziale conflitto di accertamenti¹⁹.

¹⁸ Sebbene la questione di legittimità costituzionale riguardasse, nel procedimento *a quo*, un medico "strutturato", la Corte ha ritenuto di estendere la dichiarazione di incostituzionalità anche al caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 10, comma 2, della legge Gelli, riguardante i medici che esercitano in regime libero-professionale.

¹⁹ V. *infra*, §4.

4. Le ragioni dell'approccio "selettivo" adottato dalla Corte a fronte della naturale estraneità dell'intervento del terzo nel processo penale.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ravvisa dunque una irragionevole disparità tra la posizione dell'imputato assoggettato alla domanda risarcitoria nel processo penale e quella del convenuto civile che, in un ordinario giudizio di responsabilità, può attivare gli strumenti di garanzia assicurativa mediante la chiamata di terzo.

In particolare, il medico convenuto nel processo civile ha facoltà di chiamare in causa l'assicurazione per quanto espressamente previsto dall'art. 1917, ultimo comma, c.c., sul piano sostanziale e dall'art. 106 c.p.c. sul fronte processuale.

Evidente è la funzione alla quale intende assolvere la prima norma.

Già la sua collocazione sistematica rivela come il legislatore avesse chiaramente percepito che il contratto di assicurazione della responsabilità civile assolve una funzione che non si esaurisce nel rapporto bilaterale tra assicuratore e assicurato, ma si proietta necessariamente sul piano del processo risarcitorio. L'obbligazione di manleva — prevista dal primo comma come contenuto essenziale del contratto — non potrebbe dispiegare la sua effettività se l'assicuratore non fosse in grado di partecipare al giudizio nel quale si accerta la responsabilità dell'assicurato e si quantifica il danno risarcibile. Il quarto comma colma dunque questo vuoto, consentendo al convenuto-assicurato di coinvolgere l'assicuratore sin dall'inizio del giudizio, con l'effetto che la sentenza che accerta la responsabilità e determina il *quantum* del risarcimento è opponibile anche all'assicuratore e funge da titolo per far valere il diritto alla manleva senza necessità di un ulteriore giudizio.

Il diritto del medico derivante dal contratto di assicurazione (non importa qui distinguere tra quello stipulato dalla struttura presso cui opera e dal sanitario che agisca in regime libero-professionale) di farsi tenere indenne dall'onere di dover risarcire il danno al paziente dipende, infatti, dall'accertamento di quest'ultimo e della sua imputabilità al sanitario, riscontrandosi tra i due rapporti un nesso di pregiudizialità-dipendenza sostanziale. Sulla scorta della teoria della fattispecie, si definisce pregiudiziale quel rapporto giuridico che rientri nella fattispecie di altro diritto o rapporto giuridico²⁰ e non vi è dubbio che nella fattispecie del diritto dipendente di garanzia rientri quale elemento costitutivo il diritto garantito²¹.

La chiamata dell'assicuratore potrà quindi essere volta ad opporre al garante l'accertamento tanto dell'esistenza e del modo d'essere del rapporto principale tra danneggiante-assicurato e danneggiato, quanto dello stesso rapporto dipendente di garanzia, ove contestato dalla

²⁰ ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, p. 69.

²¹ ZUCCONI GALLI FONSECA, *La garanzia nel processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, p. 115, osserva come la categoria della garanzia ricomprenda tutte quelle ipotesi in cui vi è rapporto di continenza tra fattispecie garantita e fattispecie di garanzia, a prescindere dalla comunanza o meno del titolo.

compagnia²². Essa inoltre potrà limitarsi al solo accertamento del rapporto principale (da opporre in un eventuale separato giudizio alla compagnia) o estendersi alla condanna alla c.d. manleva, cui fa riferimento l'art. 1917 c.c., con l'utilizzo dell'espressione "tenere indenne", consistente nel fornire all'assicurato la provvista per provvedere al pagamento senza doversi far carico del relativo esborso derivante dalla condanna emessa nei suoi confronti e in favore del danneggiato.

Lo strumento processuale che consente la citazione in giudizio dell'assicurazione (fuori dalle ipotesi di azione diretta) è per l'appunto l'art. 106 c.p.c., in forza del quale il convenuto può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantito²³.

In mancanza, l'assicurato dovrebbe far valere il suo diritto all'indennizzo fuori dal processo e, in caso di contestazioni da parte della compagnia di assicurazioni, tanto sull'esistenza del debito che del titolo della garanzia, dovrebbe promuovere un diverso giudizio nel quale il precedente giudicato, intervenuto tra danneggiato e danneggiante, non sarebbe opponibile all'assicuratore in quanto *res inter alios acta*²⁴, con conseguente necessità di rifare un nuovo accertamento, potenzialmente confliggente con il primo²⁵.

²² Si distingue, al riguardo, tra la chiamata in causa, avente a oggetto l'obbligo garantito, e la chiamata in garanzia, estesa al titolo di quest'ultima: ZUCCONI GALLI FONSECA, *La garanzia nel processo*, cit., p. 111.

²³ Vi sono, poi, ulteriori norme nel codice di rito civile da cui si ricava il *favor* del legislatore verso l'accertamento nel *simultaneus processus* del rapporto garantito e di quello di garanzia. Sono, in primo luogo, l'art. 32 c.p.c., secondo cui "la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo". Secondo la tesi tradizionale, l'art. 32 c.p.c. dovrebbe applicarsi alle sole ipotesi di garanzia propria, ma anche sul punto le Sezioni Unite del 2015 sono andate di contrario avviso. Nello stesso senso, v. l'art. 13 del Reg. UE n. 1215 del 2012, con specifico riferimento alla chiamata dell'assicuratore della responsabilità civile nel medesimo processo dove è stata esercitata l'azione contro l'assicurato (in generale, per le chiamate in garanzia, v. anche l'art. 8, n. 2, Reg. cit.). Vi è altresì l'art. 108 c.p.c., in forza del quale se il garante accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere la propria estromissione, se le altre parti non si oppongano.

²⁴ Cfr. in tal senso, Cass., Sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, secondo cui in assenza di chiamata nel processo principale "il giudicato sfavorevole per il garantito intervenuto senza il contraddittorio del garante sarà trattato in guisa non diversa da come, nel giudizio di garanzia, sarebbe da trattare un riconoscimento stragiudiziale del diritto del pretendente del rapporto principale o un negozio di accertamento di tale diritto intervenuto tra garantito e pretendente. Così come questi sono atti dispositivi compiuti *inter alios* cui il garante resta insensibile, altrettanto accade quando della sua situazione il garantito risponde nel processo intentatogli dal pretendente senza evocarvi il garante". Si tratta di un principio condivisibile, che dimostra come neppure la situazione di dipendenza sostanziale (propria di una garanzia) comporti sul piano processuale una opponibilità del giudicato intervenuto sul rapporto principale. La Cassazione precisa, peraltro, che "il nesso di dipendenza fra l'accertamento del rapporto principale in modo sfavorevole al garantito e la prestazione di garanzia non realizza un fenomeno di dipendenza permanente fra i due diversi rapporti discendente dal diritto sostanziale, cioè non dipende dal fatto che secondo il diritto sostanziale il rapporto di garanzia abbia come elemento costitutivo il rapporto garantito". Piuttosto, l'esistenza di quest'ultimo rappresenta solo un fatto concreto in presenza del quale si realizza il presupposto per il funzionamento del primo: è il diritto alla prestazione oggetto della garanzia e non il rapporto di garanzia "ad essere pregiudicato dall'esito sfavorevole per il garantito del giudizio principale".

²⁵ Contrastante è la giurisprudenza in materia di assicurazione obbligatoria ex l. 990/69. Un primo indirizzo ammette l'efficacia c.d. riflessa del giudicato sulla situazione dipendente dell'assicuratore, al quale potrebbe opporsi l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in capo all'assicurato danneggiante effettuato in una precedente sentenza tra le sole parti danneggiante e

La riconduzione del rapporto di assicurazione alla categoria della garanzia è, peraltro, pacifica, benché per anni si sia discusso se dovesse qualificarsi come “propria” o “impropria”, distinzione che oggi risulta nei fatti superata (e comunque il suo rilievo notevolmente ridotto) dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 2015²⁶.

Orbene, questa facoltà, pienamente riconosciuta nel processo civile²⁷, non ha trovato cittadinanza nel processo penale per le ragioni già evidenziate. Di qui la necessità di un intervento manipolativo da parte della Corte costituzionale che, tuttavia, in tanto poteva invocarsi ed era legittimo attendersi in quanto la diversa previsione della legge penale si mostrasse irragionevolmente discriminatoria. Ciò, che non può ritenersi in linea generale per la mancata previsione di un intervento coatto del terzo corresponsabile o garante, stante la naturale estraneità dell’istituto dell’intervento del terzo nel processo penale²⁸, ma solo in presenza di un responsabile civile, ovvero di un soggetto tenuto a rispondere per legge in luogo dell’imputato e in funzione (anche) di sua garanzia. Pertanto, neppure l’esistenza di un

danneggiato: Cass., 31.1.2012, n. 1359, che ha ritenuto opponibile all’assicuratore la pronuncia che ha accertato la sussistenza dell’obbligo risarcitorio del danneggiante, in quanto “affermazione obiettiva di verità”. Altro indirizzo, da condividere alla luce del diritto di difesa, nega tale efficacia e applica correttamente l’art. 1306 c.c.: cfr. Cass., 23 gennaio 2006, n. 1229, circa il giudicato di assoluzione dell’assicurato nei confronti del danneggiato, opposto dalla compagnia di assicurazione, in esplicita applicazione del principio di cui all’art. 1306, comma 2, e a fronte di specifica eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione; Cass., 30 ottobre 2007, n. 22881, che esclude una efficacia riflessa in capo alla compagnia di assicurazione della sentenza che abbia accertato il sinistro nel giudizio tra il danneggiato, il proprietario ed il conducente, per il solo fatto che la sua posizione dipenda dall’accertamento di quel rapporto, e ciò dichiaratamente in virtù dell’art. 1306 c.c. e di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che non consente di pregiudicare la posizione di terzi anche se titolari di diritti dipendenti; cfr. altresì Cass., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass., 31 gennaio 2012, n. 1359; Cass., 12 maggio 2005, n. 10017; Cass., 16 ottobre 2001, n. 12612.

²⁶ Cass., Sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707, con note di CARRATTA, “Garanzia propria” e “garanzia impropria” – *Requiem per la distinzione tra garanzia propria e impropria in sede processuale*, in *Giur. It.*, 2016, p. 586 ss.; CONSOLO-BACCAGLINI-GODIO, *Le sez. un. e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, ivi, 2016, p. 593 ss.; GAMBINERI, *Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2195 ss.; PROTO PISANI, *Appunti sui profili processuali della garanzia*, ivi, I, c. 2201; TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 839.

²⁷ Nel campo delle obbligazioni solidali, proponendo l’azione di regresso, il debitore convenuto e chiamante in causa il terzo, intende legare l’esito della causa dipendente a quello della causa pregiudiziale onde pervenire, mediante il *simultaneus processus*, ad una decisione contestuale ed unitaria delle diverse domande. La facoltà di chiamata in giudizio ex art. 106 c.p.c. può pertanto leggersi come una garanzia apprestata dall’ordinamento per il condebitore singolarmente aggredito di poter immediatamente ristabilire gli equilibri del rapporto obbligatorio (sul punto, v. se vuoi *amplius*, COREA, *Processo civile e obbligazioni solidali*, Pisa, 2018, p. 104 ss.). Ma anche nel processo civile assistiamo a una regressione di tale facoltà in nome del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo: si richiama la nota Cass., Sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 973 ss., con osservazioni critiche di E.F. RICCI E CONSOLO, la quale ha negato che il giudice sia tenuto a fissare la nuova udienza ex art. 269 c.p.c. ai fini della chiamata di terzo da parte del convenuto (come fin qui ritenuto dall’unanime dottrina), potendosi egli rifiutare ove ricorrano motivi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Può essere così impedito al convenuto di esercitare un diritto – la chiamata in garanzia, in violazione del principio di parità delle armi rispetto all’attore – senza che gli stessi principi di economia invocati risultino sempre idonei a giustificare, obbligando il convenuto ad instaurare un nuovo giudizio per far valere le sue pretese in rivalsa e così incrementando inutilmente il contenzioso ed aggravando la possibilità di giudicati contrastanti.

²⁸ Cfr. BONAFINE, *Il giudizio di rinvio*, cit., p. 61.

responsabile civile è, di per sé, sufficiente ad attribuire all'imputato il potere di chiamata: occorre che la legge riconosca altresì all'imputato un diritto di rivalersi nei confronti del responsabile civile. È proprio questa "funzione plurima" del rapporto di garanzia assicurativa obbligatoria *ex lege*, corredato dall'attribuzione al danneggiato di un'azione diretta — che lo configura come destinato a salvaguardare sia la vittima sia il danneggiante — che la Corte ha colto nella sentenza n. 112 del 1998 e ha elevato a criterio ordinatore della propria giurisprudenza sull'art. 83 c.p.p., evidenziando come a tale funzione dovesse necessariamente corrispondere "l'allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di "chiamata" riconosciuti in sede civile", onde evitare che la sua effettività venisse pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anziché nella sede naturale.

Solo in questi limiti la scelta processuale di quest'ultimo - di agire civilmente in sede penale, senza rivolgere la propria domanda al responsabile civile - può assumere i caratteri di una discriminazione costituzionalmente non tollerabile poiché finisce per contrastare inevitabilmente con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nonché, ma solo di riflesso e indirettamente, con il diritto di difesa protetto dall'art. 24 Cost.

È infatti solo la prima norma a essere utilizzata come parametro di costituzionalità dalla Corte, la quale mantiene dunque con la sentenza in commento un approccio casistico e selettivo, in assenza di una ridefinizione organica del regime del responsabile civile. La lesione dell'art. 3 Cost. ricorre solo alle condizioni individuate e non può essere generalizzata in ragione delle prevalenti esigenze e peculiarità del processo penale. Il riferimento all'esistenza di un obbligo *ex lege* di assicurazione e di un'azione diretta in capo al danneggiante beneficiario della prestazione assicurativa si spiegano nella prospettiva sopra illustrata oltre che nella ovvia considerazione che, in mancanza di un'azione diretta del danneggiato, la compagnia neppure assumerebbe il ruolo di responsabile civile²⁹.

Sullo sfondo rimane infatti fermo, e ne risulta oggi confermato, il consolidato indirizzo della stessa Corte costituzionale secondo cui nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria venga proposta con la costituzione di parte civile nel processo penale, "i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale continuano ad essere informati, anche nel sistema accolto nel codice vigente, al principio dell'"accessorietà" dell'azione civile rispetto a quella penale, principio che trova fondamento nelle «esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi», e che ha quale naturale implicazione quella per cui l'azione civile, ove esercitata all'interno del processo penale, «è

²⁹ Sulla "effettiva capacità selettiva" del criterio della azione diretta solleva qualche perplessità BONAFINE, *op. cit.*, p. 65, il quale nelle pagine successive illustra in modo peraltro esaustivo la natura accessoria dell'azione civile nel processo penale e la sua disincentivazione da parte del legislatore, perseguita anche di recente nell'ultima riforma. In direzione opposta, si esprime in senso critico per la creazione di un "regime differenziato" di favore non giustificato, con riferimento alla r.c.a, rispetto alle altre situazioni, MACRILLÒ, *Il responsabile civile*, cit., p. 216.

destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura» di questo processo (sentenza n. 176 del 2019; in precedenza, anche sentenza n. 12 del 2016)³⁰.

Ulisse Corea
Associato dell'Università di Roma Tor Vergata

³⁰ Così da ultima C. cost., 30 luglio 2021, n. 182.